

FAQ: GESTIONE EMERGENZA CANTIERI COVID-19

**A cura del FOCUS GROUP SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO**

1. Come deve comportarsi il CSE quando nei luoghi di lavoro sotto la sua vigilanza riscontra che le mascherine non sono presenti poiché non reperibili sul mercato?

Il Cse verifica che le mascherine e i DPI siano obbligatori per le lavorazioni specifiche. Per la prevenzione del contagio la principale misura di contenimento è la distanza di sicurezza di un metro, se non può essere rispettata si utilizzano i DPI necessari. Nel caso vi fosse difficoltà di approvvigionamento e non fossero disponibili in cantiere il CSE sospenderà la lavorazione.

2. Quali misure deve adottare il CSE nei confronti del lavoratore autonomo che si presenta in cantiere senza mascherina?

Posto che l'uso delle mascherine non è sempre obbligatorio va valutato se ricorrono le condizioni per cui la debba indossare. Se è un fornitore esterno verificare la corretta applicazione del protocollo per fornitori così come indicato da Protocollo condiviso del MIT.

Nel caso di due lavoratori autonomi direttamente incaricati dal committente, il CSE, se presente in quanto regolarmente incaricato, è tenuto a far rispettare loro le prescrizioni specifiche del PSC (in cui dev'essere inserita l'appendice specifica per il rischio derivante da COVID-19). Nel caso il CSE non ci sia il responsabile sarà il Committente o il Responsabile dei Lavori.

3. I costi della sicurezza devono essere aggiornati nonostante il rischio da COVID19 non determini un effettivo rischio specifico del cantiere, ma un rischio dovuto a una condizione di emergenza globale?

Sì, lo prevede il Protocollo del MIT del 19 marzo che indica che lo debba fare il cse aggiornando il PSC.

4. Nel caso in cui sia stato verbalizzato e comunicato all'impresa affidataria/esecutrice più volte il fatto che non sta adottando le dovute misure di sicurezza per il contrasto e contenimento di un potenziale contagio, onde evitare d'incorrere in una responsabilità derivante da un fatto illecito con eventuali conseguenze civili e/o penali in caso di potenziale decesso accertato da COVID19, è forse necessario, dopo aver verbalizzato, dare le dimissioni se l'impresa non adotta le prescrizioni dei verbali?

Se l'impresa non adotta le dovute misure di sicurezza violando le disposizioni del protocollo vanno segnalate a committente/i proponendo eventuale sospensione lavori (art. 92 lett. e). Se il Committente non provvede il CSE, dovrà segnalare la violazione all' ASL competente. L'art.92 del D.Lgs. 81/08 non prevede le dimissioni dall'incarico a seguito di continua inosservanza. Lasciando alla libera decisione del professionista l'ultima parola.

5. Il CSE essendo una figura che dovrebbe lavorare con una logica deontica, rendendosi conto del fatto che sia negli ambienti di lavoro aziendale che nei cantieri le mascherine in dotazione non rispettano i

requisiti minimi necessari per fronteggiare l'emergenza, ma che comunque sono le uniche reperibili e disponibili in commercio, qualora non fermi le lavorazioni in corso, non incombe in colpa in vigilando poiché la sua mancata sorveglianza è soggetta a una responsabilità oggettiva? Altresì come devo comportarmi se nei POS non sono indicate idonee mascherine?

Il Protocollo condiviso del MIT prevede al punto 5) che in caso di difficoltà di approvvigionamento possono essere utilizzate mascherine la cui indicazione corrisponda alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria e del CSE. L'idoneità delle mascherine non può essere decisa dal CSE, ma sono le Autorità Sanitarie a dare le indicazioni. L' art. 16 del Decreto Legge Cura Italia prevede che sono considerate dpi anche le mascherine chirurgiche secondo il cui uso e' disciplinato da art 34 del DL n. 9 del 2.03.2020. Se però, per prevenire rischi diversi dal CoVid19 non vi sono mascherine adeguate va valutata sospensione lavorazioni.

6. Non sarebbe meglio verbalizzare immediatamente l'operatore sprovvisto di mascherina facendogli sottoscrivere tale mancanza in maniera da allontanarlo istantaneamente dal cantiere fino a quando non verrà con idonei DPI?

Il CSE non è un preposto alla Sicurezza, si dovrà limitare a verbalizzare quanto verificato e a comunicarlo al Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice nonché al Committente.

7. Per tutte le attività non deferibili e in ottemperanza alle prescrizioni previste dai DPCM e dal PROTOCOLLO CONDIVISO, come si deve operare in caso d'intervento in spazi confinati se le distanze non possono essere rispettate e se le mascherine garantiscono una sicurezza parziale?

L'accesso in spazi confinati necessita probabilmente di autorespiratori o DPI di livello superiore a quelli per la gestione del CoVid19. Pertanto se i DPI per la lavorazione specifica (Spazi confinati) non sono disponibili la lavorazione non può essere svolta.

8. in merito alla sanificazione, si possono utilizzare aziende preposte alla stessa? sono da considerarsi esterni? Chi è il Responsabile per la sanificazione? I costi rientrano nei costi della sicurezza?

Possono essere utilizzate le imprese qualificate per il tipo di lavorazione, che dovranno rispettare quanto definito dal D.Lgs 81/08 in materia di Idoneità Tecnico Professionale

La sanificazione delle baracche e degli spogliatoi è responsabilità del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria così come indicato dal Protocollo condiviso. Ad oggi non è ancora chiaro se i costi siano da ritenersi Costi della Sicurezza o Oneri a carico dell'impresa.

9. Chi verifica la temperatura corporea in cantiere? Va tenuto un registro delle misure?

Il Protocollo condiviso al punto 1) indica il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria quale responsabile della misurazione della temperatura corporea. Nel Protocollo viene inoltre indicato in nota di non registrare il dato acquisito per questione di privacy.

10. I costi derivanti dalla dotazione dei lavoratori (in cantiere) di opportuni DPI che preservino dai rischi dovuti dall'impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza devono essere computati come oneri della

sicurezza e quindi oggetto di aggiornamento del PSC? Chi stabilisce quali siano gli opportuni DPI? il CSE? I costi di sanificazione dei locali (area di cantiere, nel caso di lavori interni) sono a carico del committente?

I costi della sicurezza sono quelli computati dal CSP relativamente ai DPI agli apprestamenti di cantiere e ai DPI necessari per eliminare le interferenze tra le lavorazioni così come indicato dal D.Lgs.81/08 All.XV punto 4.1.

I DPI utilizzati per poter eseguire una lavorazione specifica di una impresa esecutrice che non può mantenere la distanza di sicurezza NON rientrano tra i costi della sicurezza ma tra gli oneri a carico dell'impresa stessa. I DPI relativi ad una singola lavorazione vengono definiti dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice. Il CSP/CSE indicherà i DPI relativamente alle attività interferenziali.

Ad oggi non è ancora chiaro se i costi siano da ritenersi Costi della Sicurezza o Oneri a carico dell'impresa.

11. Possiamo chiedere come CSE ai datori di lavoro prima di accedere al cantiere un'autocertificazione sullo stato di salute, oltre ad una dichiarazione di non avvenuto contatto con soggetti contagiati?

No, la presenza di un lavoratore in cantiere è garantita dal Datore di Lavoro del lavoratore.

12. Quali sono le modalità per l'accesso dei fornitori esterni?

Se possibile gli autisti del mezzo di trasporto devono rimanere a bordo del mezzo e non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Nelle attività di scarico-carico il trasportatore deve mantenere le distanze indicate dai decreti. Occorre inoltre installare dei servizi igienici dedicati al personale esterno e prevedere il divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente.

13. Bisogna aggiornare il DVR a seguito della pandemia da Covid19?

L'aggiornamento del DVR è necessario solo per le attività che prevedono un rischio biologico specifico (come ad esempio le aziende sanitarie), per le altre attività dove il rischio è da considerarsi generico, ovvero comparabile a quello del resto della popolazione e non strettamente legato all'attività professionale svolta, l'aggiornamento non è strettamente necessario. Come suggerito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tuttavia opportuna la redazione di un protocollo operativo per il contenimento del contagio da intendersi appendice al DVR dove devono essere declinate al singolo caso le prescrizioni delle normative in vigore. Al momento il principale documento di riferimento a tale scopo è il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. Si dovrà inoltre valutare la necessità modificare o pianificare la valutazione dei rischi da interferenza fra diverse attività ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.